



## CONTRATTO DI INGRESSO PER LA FREQUENZA AL CENTRO DIURNO INTEGRATO

(CONTRATTO D'INGRESSO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI AI SENSI DELLA DGR N. X/1185 del 20 dicembre 2013)

A seguito dell'accettazione della domanda di frequenza al Centro Diurno Integrato per il/la Sig./ra

\_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
e residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_,  
in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_,  
(di seguito per brevità indicato/a come Ospite),

TRA:

la **Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ETS** (di seguito indicata per brevità come "Fondazione") con sede in Via Monte Gleno, 49 – BERGAMO; codice fiscale 80017150162 – partita iva 01066880160, qui rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Fabrizio Lazzarini, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione;

E:

Il/la Sig./ra \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
e residente a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_,  
in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
tel. / cell. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_,  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ (grado di parentela/affinità con l'Ospite), che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contratto (di seguito indicato come "Obbligato"),

Firma Obbligato

### PREMESSO CHE

- la Fondazione gestisce l'Unità di Offerta sociosanitaria "Centro Diurno Integrato" (CDI), autorizzata al funzionamento e accreditata dalla Regione Lombardia;
  - la Fondazione ha valutato congrua la domanda di frequenza per l'Ospite;
  - l'Obbligato, sottoscrivendo il presente contratto, si rende garante del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
  - l'Obbligato sarà interpellato dalla Fondazione per ogni necessità e comunicazione riguardanti l'Ospite.
- Tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1: PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ART. 2: OGGETTO**

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti contraenti derivanti dall'accoglienza dell'Ospite da parte della Fondazione nella Unità di Offerta CDI e dall'erogazione delle prestazioni descritte nel capitolo "Adempimenti a carico della Fondazione".

### **ADEMPIMENTI A CARICO DELLA FONDAZIONE**

#### **ART. 3: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA E ALBERGHIERA**

La Fondazione si obbliga ad accogliere presso il CDI l'Ospite e a fornirgli adeguata assistenza sanitaria e sociosanitaria diurna, secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori dei CDI accreditati, nonché secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento dell'Unità di Offerta CDI.

Durante la permanenza nel CDI gli Ospiti consumano i pasti assistiti dal personale del servizio; è prevista la possibilità, di somministrare una dieta personalizzata in relazione ad eventuali specifiche esigenze prescritte dal medico di medicina generale (MMG) o altro specialista.

In particolare, la Fondazione assicurerà: prestazioni di assistenza medica e infermieristica; assistenza diurna con personale qualificato; somministrazione di farmaci; attività motoria, prestazioni educative e di animazione con momenti ludici e socializzanti; pasti principali, merende e, secondo prescrizione medica, diete personalizzate.

Durante il periodo di soggiorno, l'Ospite mantiene il proprio MMG, al quale vanno ricondotti gli adempimenti allo stesso attribuiti dalla legge.

La Fondazione si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla normativa nazionale e regionale applicabile alla Unità di Offerta CDI.

#### **ART. 4: CERTIFICAZIONI FISCALI**

La Fondazione rilascerà una certificazione attestante il pagamento delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

#### **ART. 5: POLIZZA ASSICURATIVA**

La Fondazione garantisce la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per eventuali danni arrecati agli Ospiti del CDI derivanti dalla esecuzione del contratto, inclusi i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia, senza franchigie opponibili ai terzi danneggiati. La Fondazione si impegna a mantenere nel tempo garanzie assicurative equivalenti.

La Fondazione declina ogni responsabilità per danni che

Contratto di ingresso per la frequenza al Centro Diurno Integrato

possano derivare, agli Ospiti od alle loro cose, da comportamenti di altri Ospiti.

### **ART. 6: CUSTODIA**

Gli Ospiti sono invitati a non trattenere presso di sé oggetti di valore o denaro: la Fondazione non si assume alcuna responsabilità in caso di furto o loro smarrimento, se non in custodia presso la Fondazione.

### **ART. 7: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Al fine di gestire ed eseguire il contratto, la Fondazione si impegna a trattare i dati dell'Obbligato e dell'Ospite nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa.

Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ETS.

L'Ospite e l'Obbligato dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati, come da informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679, nella quale sono individuati anche i responsabili del relativo trattamento.

In particolare, per quanto attiene ai dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'Ospite, la Fondazione si impegna a darne comunicazione, per il tramite di un medico, solo all'Ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto identificate nel documento "Consenso al trattamento dei dati personali, particolari, sanitari".

### **ADEMPIMENTI A CARICO DELL'OSPITE E DELL'OBBLIGATO**

#### **ART. 8: ADEMPIMENTI**

L'Obbligato si impegna, per sé, eredi e successori al pagamento della retta di frequenza nei termini e modalità definite nell'art. 10. Il pagamento anticipato della retta mensile dà diritto all'Ospite di beneficiare dei servizi del CDI per l'arco del relativo mese.

L'Obbligato si impegna, inoltre:

- al rispetto del Regolamento dell'Unità di Offerta CDI della Fondazione;
- ad aggiornare, con puntualità, in caso di variazione, ogni dato riferito all'Ospite, nonché i propri dati (residenza, recapiti telefonici per contatti in caso di necessità, stato di famiglia, riferimenti bancari): in caso di ritardi od omissioni graveranno sull'Obbligato le spese e gli eventuali danni;
- a comunicare tempestivamente al personale medico eventuali modifiche della terapia in atto ed a fornire fotocopia di eventuali referti di accertamenti clinici.

### **RETTA DI DEGENZA E SERVIZI ACCESSORI**

#### **ART. 9: RETTA DI FREQUENZA E SERVIZI ACCESSORI**

I valori della retta di frequenza, i cui importi sono descritti nel relativo tariffario, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione. Fermo restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di definire in ogni momento i valori della retta di frequenza e dei servizi accessori, i valori degli stessi saranno, in ogni caso, soggetti all'adeguamento Istat al 1° gennaio di ogni anno, utilizzando, se positivo, l'indice medio annuale dei prezzi al consumo per le fami-

glie di operai e impiegati (FOI). Gli adeguamenti Istat degli importi relativi alla retta di frequenza e ai servizi accessori, saranno comunicati dalla Fondazione all'Obbligato entro il mese di gennaio di ogni anno mediante affissione nelle bacheche informative presso l'Ufficio Accettazione. A seguito dell'adeguamento Istat o aumenti della retta di frequenza e dei servizi accessori, l'Obbligato avrà facoltà di recedere dal contratto nelle modalità di cui all'art. 13. Nel silenzio dell'Obbligato la nuova retta si intenderà accettata.

Per le assenze, di qualsiasi natura, la retta verrà computata integralmente, previo accordo con la Fondazione per il mantenimento del posto e comunque non oltre il quindicesimo giorno di assenza. In caso di assenza di oltre quindici giorni la Fondazione si riserva la facoltà di dimettere l'Ospite.

Non sono compresi nella retta di frequenza i servizi di parrucchiere, barbiere e podologo.

Sono, inoltre, esclusi dalla retta eventuali ticket richiesti dal Servizio Sanitario Regionale per prestazioni sanitarie, la fornitura di protesi quali occhiali, dentiere, apparecchi acustici, nonché ogni altra prestazione che risulti a carico del Servizio Sanitario Regionale.

#### **ART. 10: TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

La retta di frequenza è versata mensilmente, in via anticipata il primo giorno di ogni mese, mediante disposizione di bonifico bancario continuativo o secondo le modalità indicate dalla Fondazione.

In caso di mancato tempestivo pagamento l'Obbligato sarà soggetto al pagamento di interessi moratori nella misura di legge. L'Obbligato da, inoltre, atto di essere stato informato in ordine al fatto che l'inadempimento degli obblighi di cui sopra comporterà, per la Fondazione, il diritto di agire giudizialmente ed esecutivamente per il recupero di ogni somma dovuta, comprensiva di interessi e spese legali.

Non adempiendo l'Obbligato alle obbligazioni di cui sopra, la Fondazione potrà in qualsiasi momento interrompere le prestazioni a suo carico ed il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 del Cod. Civ.

#### **IPOTESI DI RECESSO, DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O DI DIMISSIONI**

##### **ART. 11: DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto decorre dal giorno di ingresso dell'Ospite nella Struttura, ha durata annuale e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta delle Parti da inviarsi mediante raccomandata A.R. nei tempi stabiliti dagli artt. 13 e 14, e non può essere ceduto dalle Parti salvo che con il consenso scritto delle stesse.

L'ammissione alla frequenza è disposta con un periodo di prova di almeno quattro presenze, volto ad accertare l'idoneità fisica e psichica dell'Ospite alla vita comunitaria e all'organizzazione della Unità di Offerta.

##### **ART. 12: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto si intenderà risolto:

- per recesso dell'Obbligato, secondo quanto previsto dall'art. 13;
- per recesso della Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14;
- per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- per decesso dell'Ospite;
- per ogni altra causa prevista dalla legge.

##### **ART. 13: RECESSO DELL'OBBLIGATO**

L'Obbligato ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo inviando comunicazione con raccomandata A.R. alla sede della Fondazione con preavviso di almeno quindici giorni. In mancanza di preavviso sarà comunque dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

In ogni caso l'Obbligato è tenuto al pagamento delle rette fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'Ospite, che avverrà a cura e spese dell'Obbligato; anche nel caso in cui la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'utenza e ritenuta causa di risoluzione per inadempimento, ciò non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della quota di retta dovuta.

##### **ART. 14: RECESSO DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto inviando comunicazione all'Obbligato con raccomandata A.R. con preavviso di almeno trenta giorni, nei seguenti casi, fatto salvo quanto previsto al punto a.:

- a. nel termine di quattro giorni di presenza dalla data di ammissione, nel caso l'Ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria e all'organizzazione della Unità di Offerta CDI;
- b. nel caso in cui l'Ospite, o un suo parente, violino ripetutamente le regole di convivenza della comunità, facendo venir meno il rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o il suo familiare e gli operatori della struttura;
- c. per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'Ospite in comunità;
- d. per sopravvenute variazioni psico-fisiche tali da rendere inappropriata la permanenza dell'Ospite presso la Unità di Offerta CDI;
- e. scadenza del quindicesimo giorno di assenza consecutivo;
- f. in caso di insolvenza del pagamento della retta, trascorsi quindici giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento o comunque in caso di reiterati e gravi ritardi nel pagamento della retta, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 del Cod. Civ.;
- g. nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o il suo familiare e gli operatori della struttura ad insindacabile giudizio della Direzione.

##### **ART. 15: DIMISSIONI DELL'OSPITE**

In caso di recesso dal contratto da parte della Fonda-

zione, la dimissione dell'Ospite avverrà in ogni caso in forma assistita e protetta. Ove l'Obbligato o i familiari dell'Ospite non provvedano, la Fondazione darà informativa all'ASL della provincia di Bergamo e al Comune di residenza dell'Ospite.

#### **ULTERIORI PATTUZIONI**

##### **ART. 16: FORO ESCLUSIVO**

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo.

##### **ART. 17: DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al Codice Civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamen-

tari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

La Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli Ospiti e i loro visitatori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, l'Obbligato potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 13.

Ogni altra modifica al presente contratto avrà efficacia solo se apportata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

Bergamo, \_\_\_\_\_  
Letto, confermato e sottoscritto.

**Fondazione Casa di Ricovero  
Santa Maria Ausiliatrice ETS**

Obbligato \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2° e 1342 del cod. civ. vengono espressamente approvate le seguenti clausole: Art.9: Retta di frequenza e servizi accessori - Art.10: Termini e modalità di pagamento - Art.11: Decorrenza e durata del contratto - Art. 12: Risoluzione del contratto - Art.13: Recesso dell'Obbligato - Art.14: Recesso della Fondazione - Art.16: Foro esclusivo - Art.17: Disposizioni finali e di rinvio

Bergamo, \_\_\_\_\_  
Letto, confermato e sottoscritto.

**Fondazione Casa di Ricovero  
Santa Maria Ausiliatrice ETS**

Obbligato \_\_\_\_\_

Si dichiara di aver ricevuto, visionato e accettato i seguenti documenti:

- Tariffario
- Carta dei Servizi
- Regolamento Unità di Offerta CDI

Obbligato \_\_\_\_\_